

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1583

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE PASQUALE, AMENDOLA PIETRO e PAGLIARANI

Presentata il 6 agosto 1964

Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968,
sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è a tutti noi ben noto, né la legge del 27 dicembre 1953, n. 968, la quale avrebbe pur dovuto costituire la legge fondamentale per il risarcimento dei danni di guerra, né le successive modifiche legislative — invero tutte di poco conto — sono state in grado di risolvere tale problema: infatti a distanza di quasi venti anni dal termine delle ostilità e di oltre dieci anni dalla emanazione di detta legge, può dirsi che sia stato quasi completato solo il risarcimento dei danni di guerra ai beni mobili di uso domestico, e ciò senza voler entrare nel merito di come tale risarcimento sia stato effettuato: una media di sole 30-40 mila lire a famiglia!

Riguardo alle istanze inerenti i beni artigianali, agricoli, commerciali, professionali, industriali, ecc., può calcolarsi che attualmente vi siano da liquidare ancora un milione e 300 mila pratiche, cifra indubbiamente enorme, ove si rifletta che essa comprende anche medie e grandi aziende, le quali comportano un impegno di spesa notevole, e dove si rifletta che le pratiche ancora in trattazione comportano, e ancora di più comporteranno in futuro, la liquidazione non più a favore degli originari sinistrati, bensì a favore degli eredi, con conseguente esame di complessa documentazione successiva.

Aggiungasi che anche nel settore specifico dell'edilizia, la situazione è notevolmente grave — trattasi di oltre un milione di vani

ancora da ricostruire; che il ritmo delle liquidazioni da parte degli uffici è estremamente lento — l'intendenza di finanza di Arezzo, ad esempio, nel 1963 è stata in grado di liquidare solo 700 pratiche su 26.000 ancora in carico e l'Intendenza di finanza di Firenze, ad esempio, nel 1963 ha liquidato solo 768 pratiche su 35.000 ancora in carico.

Aggiungasi ancora che molti aspetti della legge n. 968, essendo stati oggetto di varie e controverse interpretazioni, vanno sollecitamente chiariti come premessa indispensabile per un acceleramento delle liquidazioni e perché queste avvengano con maggiore giustizia.

Per tali ragioni i proponenti hanno ritenuto loro dovere redigere e presentare la presente proposta di legge, in pieno accordo con l'Associazione nazionale danneggiati di guerra, ritenendo che il Parlamento non possa più ormai esimersi dall'esaminare il problema dei danni di guerra nel suo complesso e dando ad esso un adeguato assetto legislativo, e ciò soprattutto tenendo presente un fatto certo e ormai ben noto, non solo ai sinistrati, ma a tutta la pubblica opinione: che cioè il Governo non abbia valutato in questi anni e non valutati tuttora nella sua reale importanza politica e sociale il problema del risarcimento dei danni di guerra.

A parere dei proponenti occorre quindi che il Parlamento emani al più presto una nuova legge, la quale chiarisca ed amplii la portata della n. 968, che vengano stanziati

maggiori fondi, non potendosi ritenere assolutamente sufficienti i 30 miliardi stanziati annualmente e che, infine, vengano adeguatamente potenziati i competenti uffici centrali e periferici addetti ad esaminare e liquidare le pratiche.

Circa la situazione del personale addetto ai danni di guerra, non staremo a dilungarci, in quanto tutti i nostri colleghi appartenenti a circoscrizioni danneggiate dalla guerra, ben possono constatarla di persona *in loco*.

Circa invece la auspicata necessità dell'aumento dei fondi, si ricorda che l'articolo 56 della legge n. 968 prevede che lo stanziamento annuo debba ammontare ad un *minimum* annuo di 30 miliardi. Ma tale *minimum* è attualmente insufficiente, e si considera in merito:

1) l'accumularsi dei ratei relativi alle liquidazioni di annualità e semestralità effettuate nei precedenti esercizi finanziari, talché, allo stato dei fatti, notevole parte degli stanziamenti annui deve essere erogata per tali ratei. E naturalmente la situazione si aggraverà negli esercizi finanziari futuri, a mano a mano che altre liquidazioni andranno ad aggiungersi a quelle già effettuate;

2) l'inizio delle liquidazioni alle medie e grandi aziende industriali, commerciali ed agricole, da parte del Ministero del tesoro, liquidazioni queste che comportano ovviamente impegni maggiori di quelli relativi alle liquidazioni inerenti i mobili di abitazione e le attività artigiane;

3) l'aumento avvenuto e da avvenire dei coefficienti di rivalutazione e dei contributi di ricostruzione, dovuto al mutato valore della lira e che ha comportato e comporterà un aumento degli importi dei contributi stessi.

Inoltre occorrerà rilevare:

a) da tutta la discussione sulla legge n. 968 si rileva chiaramente come il Parlamento abbia voluto stabilire l'importo di 30 miliardi solo come base di partenza, una base valida per i primi anni di applicazione della legge e cioè per il primo periodo di applicazione;

b) che al contrario il Governo in dieci esercizi finanziari non ha mai ritenuto di dover porre al Parlamento uno stanziamento, sia pure di poco, superiore all'importo di cui sopra;

c) che dal 1953 ad oggi il bilancio dello Stato è grandemente aumentato, in relazione dell'aumento del reddito nazionale ed al mutato valore della lira, nel mentre sono rimasti immutati gli importi destinati al risarcimento dei danni di guerra, talché può asserirsi che

lo Stato dedica a tale settore una fetta proporzionalmente sempre più piccola rispetto alle proprie possibilità di bilancio.

Circa infine le singole norme che si propongono, basterà rilevare:

Art. 1. — Con circolare n. 63 in data 3 gennaio 1956, la Direzione generale dei danni di guerra escludeva dai benefici della legge 2 dicembre 1953, n. 968, i natanti requisiti o noleggiati e soggetti all'assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra.

Con siffatta circolare si vennero a colpire, in special modo, particolari categorie di piccoli produttori economici, proprietari di mezzi di trasporto o da pesca, i quali, per l'avvenuta estromissione dalla liquidazione del danno di guerra, non sono stati più in grado di poter ricostruire il bene perduto e, molti di essi, di riprendere la loro attività.

Il disagio in cui, per tale provvedimento, vennero a trovarsi le categorie interessate fu avvertito anche dagli organi di Governo che ebbero ad assicurare che la decisione presa sarebbe stata riesaminata. Malgrado questo intendimento sono trascorsi ben altri 7 anni fino a quando il Sottosegretario ai danni di guerra, con circolari nn. 133 e 135, ha consentito la riammissione del naviglio requisito o noleggiato dallo Stato ai benefici della legge n. 968. Anche questi provvedimenti, tuttavia, non hanno permesso alla categoria di ottenere il risarcimento che loro spetta, in quanto la Corte dei conti, interpretando diversamente le relative norme, si oppone alla registrazione dei decreti di liquidazione.

Il presente articolo ha quindi per scopo di ottenere che il risarcimento venga riconosciuto ad una categoria economica gravemente colpita dalla guerra.

Art. 2. — In analogia, e a più forte ragione, con quanto è stato fatto per la ricostruzione edilizia, i cui termini per la presentazione delle domande di contributo sono stati riaperti fino al 30 giugno 1965 con la legge 6 luglio 1960, n. 678, si è ritenuto opportuno riaprire i termini per la scelta fra indennizzo e contributo fino al 31 dicembre 1965 anche per gli altri settori: si fa poi presente che per questi la riapertura dei termini è ancora più doverosa per la insufficiente chiarezza di interpretazione sui limiti dell'indennizzo o del contributo nonché sui modi di determinare quest'ultimo, cosa che ha creato delle situazioni molto gravi per i sinistrati, i quali hanno visto respinta una equa interpretazione della legge e, per conseguenza, hanno rice-

vuio un grave danno nell'aver scelto un criterio di liquidazione anziché un altro.

D'altronde è interesse dell'economia nazionale che i sinistrati possano optare per il contributo, e quindi ricostruire i loro beni.

Art. 3. — Con l'articolo 3 i proponenti intendono apportare una variazione alla misura di liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra previsto dall'articolo 25 della legge n. 968 (l'indennizzo moltiplicato per otto anziché per cinque volte), modifica che si giustifica col mutato potere di acquisto della lira, dal 1953, anno di emanazione della legge n. 968, in confronto al valore attuale.

Si fa presente che si è ritenuto necessario aumentare soltanto la misura di questo coefficiente perché quello previsto per i danni subiti nei comuni supersinistrati o per quelli accaduti nei territori di cessata sovranità, malgrado la loro esiguità, sono già più aderenti ai costi attuali che non quello relativo al risarcimento degli altri beni.

Una ulteriore giustificazione è data poi dalla considerazione che se alla commisurazione del contributo si giunge moltiplicando la spesa occorrente per il ripristino al maggio 1940 ridotta dell'eventuale deprezzamento per vetustà per un rapporto (coefficiente di rivalutazione) che è determinato periodicamente dal Ministro competente secondo la natura del bene danneggiato e che tale rapporto dal 1953 ad oggi è sensibilmente aumentato, l'indennizzo deve essere moltiplicato per un coefficiente la cui misura sia adeguata agli odierni valori della lira.

Art. 4. — Con l'articolo 4 si affronta con maggiore impegno la questione già precedentemente accennata della determinazione del coefficiente di rivalutazione previsto dal secondo comma dell'articolo 27 della legge n. 968; detto coefficiente, in alcuni settori, è stato finalmente elevato dopo essere rimasto costante per molti anni nella misura stabilita dal decreto precedente e nonostante che negli anni intercorsi i parametri economici nel settore stesso fossero radicalmente cambiati.

Si propone pertanto che detto coefficiente venga fissato anno per anno in base a dati esatti, dati cioè forniti dall'Istituto centrale di statistica, che li desume dagli aspetti economici della vita italiana.

Art. 5. — Le liquidazioni forfettarie operate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 della legge n. 968 furono nella maggior parte

fatte perché i sinistrati non erano esattamente al corrente del complesso dei benefici che le altre disposizioni della indicata legge potevano offrire. Il più grave danno provocato agli interessi dei sinistrati per il desiderio di liquidare la enorme quantità di pratiche di risarcimento che gravavano sugli uffici delle Intendenze spiega la presente proposta, che vuol riparare a quel torto dando, nel termine di 180 giorni, la possibilità di presentare ricorso contro le liquidazioni così effettuate. È doveroso infatti ricordare che il presente articolo si riferisce alla categoria dei sinistrati dei comuni distrutti oltre il 75 per cento, i quali, dall'applicazione di un criterio di liquidazione in misura forfettaria, sono stati i maggiormente danneggiati soprattutto perché era nella volontà del legislatore di dare a costoro una possibilità di ripresa economica più conforme alle loro necessità.

Art. 6. — Per quanto l'elencazione prevista dall'articolo 37 della legge n. 968 debba ritenersi indicativa e non tassativa, si è ritenuto conveniente modificare la lettera e) di detto articolo comprendendo tutti i beni relativi all'esercizio di uno studio professionale essendosi verificato, in questo settore, una interpretazione restrittiva da parte degli uffici liquidatori.

Art. 7. — Con il presente articolo i proponenti intendono apportare tre modifiche all'articolo 38 della legge n. 968:

1) L'aggiunta da effettuare alla lettera b) del detto articolo non è una ripetizione di quanto già detto dall'articolo 9 della legge n. 968, bensì una precisazione che è tesa a favorire la definizione di molte pratiche di risarcimento i cui titolari sono per lo più modesti agricoltori. È accaduto infatti, specie nell'Italia centro-meridionale, che molti conduttori di terreni abbiano avanzato richiesta di indennizzo per i danni subiti alle piantagioni ed alle colture arboree esistenti nei fondi da essi tenuti e che la domanda stessa sia stata respinta dagli uffici delle Intendenze in quanto non presentata direttamente dal proprietario del terreno, malgrado che questi avesse rilasciato apposita dichiarazione di disinteresse. La proposta potrebbe quindi sanare una situazione che probabilmente è sfuggita al legislatore del 1953 e dato che interessa la categoria degli agricoltori, merita una particolare considerazione soprattutto per le costanti difficoltà economiche nelle quali essa si dibatte.

2) Non trovando giustificazioni logiche le limitazioni indicate alla lettera *d*) dell'articolo 38, si presenta una modifica a detto comma che elimini tali restrizioni.

3) La modifica che si propone al terzo comma dell'articolo 38 è di duplice natura: anzitutto estendere la possibilità di corresponsione di contributo anche alle opere relative alle attrezzature agricole ed al bestiame in genere (così come indicato nella modifica al precedente n. 2); e poi che il contributo sia concesso nella stessa misura adottata per altri settori non avendo giustificazione alcuna una diversa e minore percentuale: ciò che, invece,

potrebbe incidere ancor più sulla ripresa della agricoltura nel nostro Paese.

Art. 8. — La disposizione in oggetto è norma di coordinamento con le restanti disposizioni.

Onorevoli colleghi! I proponenti si rendono indubbiamente conto che le attuali proposte non possono essere considerate che un semplice schema di discussione: l'importante è che il Parlamento esprima chiaramente la sua ferma volontà di risolvere con sollecitudine il problema, affinché esso possa essere ampiamente dibattuto, e quindi risolto con equità ed organicità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è aggiunta la seguente lettera c):

« c) Naviglio mercantile e peschereccio anche se requisito o noleggiato o soggetto alla assicurazione obbligatoria contro i rischi di guerra da parte dello Stato, in base al regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, e in base alla legge 13 luglio 1939, n. 1154 e successive modificazioni, al regio decreto-legge 23 novembre 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725, ed alla legge 3 aprile 1941, n. 499.

L'articolo 8 della legge 3 aprile 1941, n. 499, è abrogato ».

ART. 2.

Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Entro il termine del 31 dicembre 1965 gli interessati potranno dichiarare alla competente Intendenza di finanza di voler provvedere al ripristino del bene.

Nel caso sia stato corrisposto loro l'indennizzo, la somma già liquidata verrà trattenuta sull'importo del contributo loro spettante ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è così modificato:

« Per le pratiche che siano ancora da liquidare al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato per il coefficiente otto ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica ».

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« È ammesso nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge reclamo avverso le liquidazioni già effettuate e divenute definitive, secondo i precedenti commi del presente articolo, sempreché trattisi di danni verificatisi nei comuni indicati al secondo comma dell'articolo 42 e nei territori dell'articolo 51 e l'importo liquidato non abbia rispettivamente superato le lire 150.000 e 300.000 ».

ART. 6.

La lettera *e*) dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è modificata come appresso:

« *e*) Strumenti, oggetti e libri di studio relativi alla professione del danneggiato ».

ART. 7.

Alla lettera *b*) dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono aggiunte, in fine, le parole: « anche se la domanda di risarcimento per danni di guerra è stata avanzata dal conduttore, senza che il proprietario ne abbia fatta richiesta ».

La lettera *d*) è modificata come appresso:

« *d*) al bestiame in genere ».

Il terzo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Per le opere indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) del presente articolo, ove il danneggiato provveda al loro ripristino, il contributo è concesso nella misura prevista dall'articolo 27 ultimo comma; ove esse ricadano nelle zone elencate a norma del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, il contributo stesso può essere elevato fino al 60 per cento ».

ART. 8.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.